MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Art. 1

Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale

All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) al comma 1-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».

Versione in vigore dal 6 gennaio 2023, non più in vigore dal 7 marzo 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale
Estremi	Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
Capo	I — Disposizioni relative al settore siderurgico , al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-impianti-di-interesse-strategico-nazionale/art-1-modifiche-alle-misure-di-rafforzamento-patrimoniale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it